



*Consiglio Regionale  
della Calabria*

**Proposta di legge recante:**

**“Modificazioni alla Legge Regionale n. 25 del 28 giugno 2023 - Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l’apprendimento permanente.”**

**Il Consigliere regionale**

**F.TO**

**Antonio Montuoro**

**Proposta di legge recante: “Modificazioni alla Legge Regionale n. 25 del 28 giugno 2023 - Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l’apprendimento permanente”**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La presente proposta di legge è finalizzata ad apportare ed integrare la Legge Regionale n. 25/2023, istitutiva dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro - Arpal Calabria, alla luce delle novità legislative intervenute successivamente all’approvazione della stessa. La proposta di legge è ad invarianza finanziaria e non comporta alcun onere aggiuntivo di spesa a valere sul bilancio della Regione Calabria.

In particolare, l’art. 1, comma 1, del P.D.L. prevede la soppressione del testo “e sottoposti all’approvazione della Giunta Regionale”, riportato nell’art. 14, comma 4, della Legge istitutiva; l’obiettivo della modifica è quello di rafforzare l’autonomia regolamentare dell’Agenzia, consentendole di adottare, in modo autonomo, i propri regolamenti interni disciplinanti le attività di ordinaria amministrazione, senza la necessità di acquisire l’approvazione formale della Giunta Regionale, in una logica di snellimento e velocizzazione dei procedimenti amministrativi. Si fa riferimento, nello specifico, ai regolamenti interni di natura organizzativa e gestionale, quali a titolo esemplificativo il regolamento per l’inventario o il regolamento in materia di accesso – che rientrano nelle prerogative di autonomia dell’Ente e che non incidono sull’indirizzo politico-amministrativo della Regione.

L’art. 1, comma 2, del P.D.L. prevede l’inserimento, all’articolo 14 della Legge, di un comma 5 che disponga quanto segue “ARPAL Calabria ha sede legale e amministrativa a Reggio Calabria.”.

Con l’art. 1, comma 3, si prevede la modifica dell’art. 15, comma 1, lettere b) e c), della Legge istitutiva atteso che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 15 febbraio 2024, è stata disposta la soppressione dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), con decorrenza dal 1° marzo 2024. Di conseguenza, tutte le funzioni precedentemente attribuite all’ANPAL sono state ripartite tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la nuova società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. Per tale motivo, il riferimento ad ANPAL contenuto nell’art. 15, comma 1, lett. b), della Legge istitutiva risulta obsoleto e deve essere sostituito con “Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.”.

Inoltre, si evidenzia che, a seguito della soppressione di ANPAL, le funzioni relative alla gestione del SIU (Sistema Informativo Unitario per le politiche del lavoro) sono state trasferite al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che assume pertanto il ruolo di nuovo referente di ARPAL per l’interoperabilità tra SIL e SIU. Di conseguenza, si rende necessario modificare anche l’art. 15, comma 1, lett. c), della Legge istitutiva, sostituendo l’espressione “in raccordo con l’ANPAL” con la nuova dicitura “in raccordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”, per come previsto nell’art. 1, comma 4, del P.D.L.

Con l’art. 1, comma 5, del P.D.L., nell’ambito delle funzioni attribuite all’Agenzia specificamente indicate nell’art. 15 della Legge istitutiva si prevede di ampliare la portata della previsione di cui alla lettera i), mediante la seguente riformulazione del relativo testo: “dare attuazione a progetti attribuiti dalla Regione nell’ambito delle politiche attive per il lavoro e nei settori delle attività produttive, terziarie, turistiche e di accoglienza;”. Il ruolo crescente che l’Agenzia sta assumendo, proponendosi

come soggetto operatore per diversi Dipartimenti regionali, comporta, infatti, un naturale ampliamento delle sue competenze anche in ambiti che risultano connessi, seppur indirettamente, alle politiche attive del lavoro.

Per le medesime ragioni, si propone l'inserimento di due ulteriori punti nell'elenco di cui all'art. 15 della Legge istitutiva.

In particolare, con l'art. 1, comma 6, del P.D.L. si propone di introdurre, tra le lettere n) e o), una nuova lettera n-bis), attribuendo ad Arpal Calabria la funzione di "supportare la Regione nella gestione delle misure per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle donne lavoratrici, ad integrazione dei servizi di prima infanzia dei Comuni;". Lo scopo della modifica legislativa è quello di sostenere le madri lavoratrici, attraverso azioni coordinate tra l'Arpal e gli enti locali, che facilitino l'accesso al mercato del lavoro e la permanenza in esso, in un'ottica di inclusione, pari opportunità e sostenibilità sociale. Analogamente, con l'art. 1, comma 7, del P.D.L. si propone di aggiungere, tra le lettere p) e q), una lettera p-bis) che preveda come ulteriore funzione dell'Agenzia quella di "favorire l'ingresso nel mercato del lavoro delle persone straniere legalmente residenti sul territorio, partecipando anche ad attività finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e del caporalato;". Con tale ultima modifica, in particolare, si intende specificare, sempre restando all'interno della sfera di competenze di Arpal Calabria, il ruolo attivo dell'Agenzia nel promuovere l'inclusione lavorativa dei cittadini stranieri, attraverso azioni mirate all'emersione del lavoro irregolare e alla tutela della dignità e dei diritti dei lavoratori, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore e gli organi ispettivi.

Infine, con l'art. 1, comma 8, del P.D.L. all'articolo 19, comma 2, della Legge istitutiva si propone di sopprimere la lettera e), che riguarda l'approvazione da parte della Giunta Regionale della "dotazione organica e del piano triennale dei fabbisogni del personale", con conseguente rinumerazione dell'elenco. Tale proposta si rende necessaria in considerazione della modifica normativa intervenuta con l'art. 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017 (c.d. Riforma Madia), che ha superato il tradizionale concetto di dotazione organica in favore dell'adozione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale. Di conseguenza, il riferimento alla dotazione organica contenuto nella Legge istitutiva risulta superato. Al fine di rendere più flessibile e snella la programmazione e la gestione del personale dell'Agenzia, nel rispetto degli indirizzi regionali, si ritiene, pertanto, opportuno procedere alla summenzionata soppressione.

Per le stesse motivazioni, con l'art. 1, comma 9, del P.D.L. si propone altresì la soppressione delle parole "e sottoposta all'approvazione della Giunta Regionale", contenute nell'art. 20, comma 1, della Legge n. 25/2023.

## Relazione tecnico-finanziaria

La presente proposta di legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale.

### Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

**Titolo:** “Modificazioni alla Legge Regionale n. 25 del 28 giugno 2023 - Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l’apprendimento permanente”

#### Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Modifiche agli articoli 14, 15, 19 e 20 della Legge Regionale 28 giugno 2023, n. 25.	//	//	//
2	Contiene la clausola di invarianza finanziaria	//	//	//
3	Disciplina l’entrata in vigore	//	//	//

#### Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

#### Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma/ Capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

**Proposta di legge recante: “Modificazioni alla Legge Regionale n. 25 del 28 giugno 2023 -  
Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l’apprendimento permanente”**

**Art. 1**

**Modifiche agli articoli 14, 15, 19 e 20 della Legge Regionale 28 giugno 2023, n. 25**

1. All’articolo 14, comma 4, della L.R. n. 25/2023 sono soppresse le parole: “e sottoposti all’approvazione della Giunta Regionale”.
2. All’art. 14 della L.R. n. 25/2023 è aggiunto il seguente comma 5: “ARPAL Calabria ha sede legale e amministrativa a Reggio Calabria.”.
3. All’art. 15, comma 1, lett. b) della L.R. n. 25/2023 la parola “ANPAL” è sostituita dalla parola “Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.”;
4. All’art. 15, comma 1, lett. c) della L.R. n. 25/2023 le parole “in raccordo con l’ANPAL” sono sostituite con l’espressione: “in raccordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”;
5. All’art. 15, comma 1, lett. i) della medesima legge dopo le parole “politiche attive per il lavoro” si aggiunge “e nei settori delle attività produttive, terziarie, turistiche e di accoglienza”.
6. Dopo la lettera n) dell’art. 15 comma 1 della legge, è aggiunta la lettera n-bis) con il seguente testo: “n-bis) supportare la Regione nella gestione delle misure per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle donne lavoratrici, ad integrazione dei servizi di prima infanzia dei Comuni;”.
7. Dopo la lettera p) dell’art. 15 comma 1 della legge, è aggiunta la lettera p-bis), con il seguente testo: “p-bis) favorire l’ingresso nel mercato del lavoro delle persone straniere legalmente residenti sul territorio, partecipando anche ad attività finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e del caporalato;”.
8. All’art. 19, comma 2, della L.R. n. 25/2023 è soppressa la lettera e).
9. All’art. 20, comma 1, della L.R. n. 25/2023 sono soppresse le parole: “e sottoposta all’approvazione della Giunta Regionale”.

**Art. 2**

**(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)**

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

**Art. 3**

**(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).